

ADRIANA NERI

*Assegnazione di alloggi a soci di cooperative
a contributo statale e azione revocatoria*

Estratto da
LE CORTI CALABRESI
1/2003



Edizioni Scientifiche Calabresi
Gruppo Edizioni Scientifiche Italiane
Napoli 2003

ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A SOCI DI COOPERATIVE A CONTRIBUTO STATALE E AZIONE REVOCATORIA.

SOMMARIO: 1. Le cooperative edilizie a contributo statale: caratteri fondamentali e disciplina. — 2. La fattispecie oggetto della sentenza. — 3. La peculiare natura del procedimento di assegnazione degli alloggi nelle cooperative a contributo statale. — 4. (*Segue*) Natura giuridica dell'atto di assegnazione e mancanza dei presupposti per esperire l'azione revocatoria *ex* art. 2901 c.c. Osservazioni. — 5. La responsabilità sussidiaria dei soci *ex* art. 2541 c.c.: insussistenza di tale responsabilità nella fattispecie considerata.

La sentenza che qui si commenta* offre lo spunto per l'approfondimento di alcune interessanti questioni giuridiche in tema di disciplina prevista per le cooperative edilizie ed in particolare per le cooperative a contributo statale.

È noto che le cooperative edilizie si caratterizzano per il fatto che lo scopo mutualistico¹, tipico di queste forme societarie, si sostanzia nel procurare un alloggio ai soci a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, commissionando a terzi la costruzione degli alloggi o provvedendo direttamente alla costruzione degli stessi².

Le cooperative edilizie si distinguono in due tipologie fondamentali, quelle cosiddette libere e quelle a contributo statale. Tralasciando in questa sede di considerare le prime, la cui trattazione esula dalla fattispecie che ci occupa, basterà qui evidenziare come, pur essendo identico in entrambi i casi lo scopo, solo le seconde fruiscono di contributi pubblici.

In conseguenza di ciò la loro disciplina è in prevalenza quella prevista dal testo unico sull'edilizia popolare ed economica (r.d. 28 aprile 1938, n. 1165). Infatti, dall'impiego di denaro pubblico discende necessariamente che la normativa prevista per le cooperative a contributo statale sia di tipo pubblicistico, quindi essenzialmente inderogabile.

Ciò significa che è la legge a disciplinare i momenti più salienti della vita di queste società, determinando, ad esempio, le condizioni di ammissione dei soci, nonché le modalità di assegnazione degli alloggi.

Inoltre, gli atti delle cooperative in questione, pur non potendosi certamente qualificare come atti amministrativi per difetto dell'elemento soggettivo, sono sottoposti a controlli ed autorizzazioni di tipo pubblicistico, e le controversie relative alla posizione giuridica del socio nell'ambito del procedimento di acquisizione dell'alloggio possono essere conosciute soltanto dal giudice amministrativo (com-

* Trib. Reggio Calabria, 15 giugno 2001 n. 501, *ivi*, p. 179.

¹ Per un ampio approfondimento del concetto di mutualità, conf. L.F. PAOLUCCI, *La mutualità nelle cooperative*, Milano, 1974, 48 e ss.; A. BASSI, *Cooperazione e mutualità*, Napoli, 1976, 20 e ss.; G. CABRAS, *Concetto di mutualità*, in *Le società* 1988, 912; B. CARBONI, *Le imprese cooperative e le mutue assicuratrici*, in *Trattato di dir. priv.*, diretto da P. RESCIGNO, 17, Torino, 1985, 416 e ss.; P. VERRUCOLI, *Cooperative (Imprese)*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, 549.

² In questa seconda ipotesi, a differenza che nella prima, si è in presenza di un'impresa commerciale. Sul punto conf. A. CECCHERINI, *Mutualità ed attività commerciale nelle cooperative edilizie* (nota a sent. Trib. Milano 16

missione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, ora commissione regionale ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n.665 del 1966, e TAR).

In particolare, vi è poi da osservare che le cooperative a contributo statale vengono ricondotte nell'ambito della cosiddetta «cooperazione sociologica», in contrapposizione a quella cosiddetta «libera», come tale sottratta a una legislazione pubblicistica e pertanto disciplinata essenzialmente dal codice civile³. L'aggettivo adoperato evidenzia in modo esplicito la differente connotazione delle cooperative a contributo statale rispetto a quelle libere. Nelle prime, infatti, lo scopo tipico di procurare un alloggio ai soci è indirizzato esclusivamente a classi sociali omogenee, formate da individui con requisiti economici ben determinati, che per questa ragione possono usufruire di una legislazione speciale di favore⁴.

Da ciò discende che l'interesse pubblico perseguito attraverso questa forma di cooperazione non può che riflettersi sull'attività della cooperativa, condizionandola nel suo svolgimento e con ciò conferendole una funzione marcatamente sociale. In questo senso infatti, ci sembra da condividere pienamente l'impostazione di una parte della dottrina che ritiene come in tali casi il perseguimento dell'interesse collettivo, (*id est* pubblico) avviene attraverso il soddisfacimento di un bisogno individuale privato (l'assegnazione dell'alloggio al singolo socio)⁵.

Ciò determina, come si dirà più approfonditamente in prosieguo, che il socio di una cooperativa erariale acquista una posizione del tutto peculiare nell'ambito del procedimento di assegnazione dell'alloggio e che il suo interesse di natura privatistica alla definitiva assegnazione dell'immobile assume rilevanza e riceve tutela nella misura in cui coincida con l'interesse pubblico implicato nel procedimento.

2. La sentenza che qui si commenta riguarda una società cooperativa edilizia a contributo statale, costituita in forma di società a responsabilità limitata.

La fattispecie sottoposta all'esame del giudice era la seguente: una società di costruzioni aveva convenuto in giudizio una cooperativa edilizia a contributo statale ed alcuni suoi soci, al fine di far dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 e ss. c.c., l'atto pubblico con cui la cooperativa aveva provveduto all'assegnazione definitiva degli alloggi in favore dei soci, assumendo che a

dicembre 1986, in *Fallimento*, 1987, 867). Per un esame approfondito sulla compatibilità tra struttura mutualistica e scopo di lucro conf.: E. BONAVERA, *Cooperative: dal regime di mutualità sociologica al regime di mutualità neutra*, (nota a sent. Cass. 4 gennaio 1995, n.118), in *Le Società*, 1995, 1164 e dottrina ivi richiamata alla nota 3.

³ Conf. A. BASSI, *ac.*, 28. Per una distinzione puntuale fra le due forme di cooperazione si veda Cass. 4 gennaio 1995 n. 118, citata *sub* nota 2 in cui si afferma che: «lo scopo mutualistico caratteristico delle cooperative non viene meno nel caso in cui si passi da un regime di mutualità sociologica, in quanto limitata a determinate categorie di soggetti favoriti da un legislazione speciale, ad un regime di mutualità neutra, cioè a favore di tutti e senza benefici categoriali di legge».

⁴ Si vedano in proposito gli artt. 31, 90 e 95 del t.u. sopra citato.

⁵ Conf. testualmente CASU-VIGNERI, *L'edilizia residenziale pubblica nell'attività notarile*, Stamperia Nazionale Roma, 1993, 229.

causa di detto atto si era verificato un grave pregiudizio alle ragioni creditorie da essa vantate nei confronti della cooperativa stessa⁶.

La cooperativa edilizia e i soci assegnatari chiedevano il rigetto della domanda proposta per insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'azione *ex art. 2901 e ss. c.c.* ed in particolare per mancanza dello *eventus damni*, non potendosi considerare l'atto di assegnazione come «idoneo *ex se* a determinare il trasferimento del bene», ma configurandosi piuttosto come un atto cui la cooperativa era tenuta per inderogabili disposizioni di legge.

Nel merito della questione qui trattata, deve osservarsi come il Tribunale, abbia ritenuto l'infondatezza dell'azione revocatoria proposta per mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 e ss. c.c. — con ciò peraltro collocandosi nel solco di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità — sostenendo in particolare che l'atto di assegnazione *de quo vada* qualificato come atto dovuto, ossia come un atto cui la cooperativa era in ogni caso obbligata e pertanto, per tale sua caratteristica, non suscettibile di revocatoria⁷.

In proposito, sembra opportuno ripercorrere il particolare ragionamento seguito dal giudice per giungere a tale conclusione. Dopo avere descritto sommariamente le fasi salienti del procedimento di assegnazione degli alloggi, procedimento che ricalca pedissequamente quello disciplinato dal t.u. per le cooperative a contributo statale (prenotazione, accensione del mutuo ipotecario da parte della cooperativa, successivo frazionamento di esso ed annotazione, assegnazione definitiva), il giudice qualifica l'atto di assegnazione come un atto provvisorio e privo di carattere dispositivo in quanto passaggio obbligato di una complessa fattispecie che trova il suo perfezionamento nel trasferimento in proprietà ai soci assegnatari dei singoli cespiti.

3. Si è già accennato come le cooperative edilizie a contributo statale siano regolate nei loro tratti essenziali dal t.u. del 1938, che contiene una disciplina alquanto minuziosa per ciò che riguarda, in particolare, il procedimento di assegnazione dell'alloggio. La suprema corte, pronunciandosi diffusamente sulla natura di tale procedimento, ha statuito che «l'acquisto a favore dei soci della proprietà degli alloggi sociali si realizza attraverso un procedimento comprendente una pluralità di fasi, attraverso le quali la posizione del socio si evolve, con l'acquisto di poteri sempre più intensi, fino a consolidarsi nell'acquisto del diritto di proprietà dell'alloggio ... È questo un effetto che non si verifica in virtù di un contratto,

⁶ Il credito in oggetto traeva origine da una sentenza passata in giudicato con cui la cooperativa edilizia era stata condannata al pagamento di una somma in favore della società costruttrice per il contratto di appalto relativo alla costruzione di alcuni lotti di edifici.

⁷ È opinione unanime, sia in dottrina che in giurisprudenza, che la principale caratteristica degli atti di disposizione revocabili *ex art. 2901 c.c.*, sia la loro natura negoziale, ossia il carattere discrezionale del comportamento dell'agente in ordine al loro compimento. Ciò li contrappone agli atti dovuti, cioè necessitati, quale esemplificativamente è l'adempimento di un debito scaduto, rispetto ai quali, invece, il debitore non conserva alcun margine di discrezionalità. Conf. per tutti, F. ROSELLI, *I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale*, in

tanto meno di compravendita ... bensì in virtù ed al termine di un complesso procedimento, snodantesi in più fasi ... procedimento che, perseguendo finalità pubblicistiche e riducendo, pertanto, notevolmente i margini di autonomia spettanti alla società ed ai soci, mal si adatta ad essere modellato secondo schemi tipicamente civilistici e, comunque, fa derivare i rispettivi obblighi delle parti non dal contratto, ma direttamente dalla legge»⁸.

Date queste premesse, è agevole concludere che l'atto di assegnazione in questione deve essere certamente qualificato come atto dovuto, al cui compimento la cooperativa è obbligata, non tanto o non solo dalla volontà della assemblea — come sostenuto dal Tribunale — ma, prima ancora, sussistendone tutti i presupposti, in forza di inderogabili prescrizioni di legge⁹.

Infatti, all'interno del procedimento descritto, i vari atti che scandiscono le singole fasi di esso, si presentano come atti dovuti, e, come tali, postulano un preciso diritto del socio alla loro adozione da parte della cooperativa. Sicchè, tutto il procedimento nel suo complesso può dirsi caratterizzato da una automaticità che, se da un lato comporta rigidi e pregnanti controlli da parte delle autorità pubbliche in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari per usufruire della speciale legislazione di favore, dall'altra assicura una tutela della posizione del socio in ogni fase di esso.

La giurisprudenza e la dottrina assolutamente dominanti sul punto¹⁰ ritengono che, mentre nei confronti della società cooperativa il socio sia titolare di una posizione di diritto soggettivo nascente dallo *status* di socio, nei confronti del bene-alloggio — stante la natura pubblicistica del procedimento di assegnazione — sia titolare di una posizione assimilabile più propriamente a quella di interesse legittimo. Infatti questi ha solo il diritto di pretendere dalla cooperativa la scrupolosa osservanza del procedimento di assegnazione fino a quando la sua posizione non si evolva in quella di diritto soggettivo pieno con l'acquisto della proprietà

Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale fondata da Walter Bigiavi, Torino, 2a ediz., 1997, 176 e ss. Con specifico riferimento alle cooperative edilizie conf.: Cass. 21 febbraio 1992, n. 2120, in *Mass. Giust. civ.*, 1992, fasc. 2, in cui si afferma che «la domanda di esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 può essere proposta anche nei confronti di una società cooperativa che abbia come oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci di fronte al rifiuto della società di prestarsi, in concorso di tutte le circostanze richieste, all'atto traslativo dell'immobile al socio assegnatario».

⁸ Così Cass. 2 giugno 1999, n. 5346, in *Mass. Giust. civ.*, 1999, 1242; Cass. 20 marzo 1998, n. 2969, in *Mass. Giust. civ.*, 1998, 623; Cass. 11 settembre 1998, n. 9014, in *Mass. Giust. civ.*, 1998, 1889, in conformità al condiviso insegnamento giurisprudenziale che può farsi risalire alla nota sentenza del 1978 n. 4195 in *Rass. imp.*, 1979, 191.

⁹ In ciò è possibile cogliere un ulteriore elemento di differenziazione delle società cooperative a contributo statale rispetto a quelle libere le quali, invece, sono soggette a una disciplina essenzialmente privatistica. Per esse il richiamo alla volontà dell'assemblea quale fonte dell'obbligo di assegnazione è certamente conferente, poiché tale obbligo, in questa forma di cooperazione, non può che discendere dallo statuto sociale, dalla ammissione del socio e dalla prenotazione dell'alloggio. Sicchè, a differenza di quanto si dirà ora con riferimento alle cooperative a contributo statale, la posizione del socio è riconducibile sin dall'origine a quella di diritto soggettivo tutelabile *ex* 2932 c.c. Sul punto, conf. G. TATARANO, *Scambio e mutualità nella cooperazione edilizia*, Napoli, 1984, 191 e ss e giurisprudenza di merito ivi richiamata.

¹⁰ Conf. per riferimenti CASU - VIGNERI, *o.c.*, 237.

sull'immobile, proprietà che si perfeziona al momento della stipula del mutuo individuale¹¹.

4. A questo punto già si delineano le ragioni in forza delle quali è da escludere l'esperibilità di un'azione revocatoria *ex* art. 2901 c.c. Si è detto, infatti, come l'atto traslativo (cioè l'atto di assegnazione) non abbia natura negoziale. Ne consegue che la insussistenza di tale requisito è assorbente rispetto alla eventuale sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c., l'accertamento dei quali risulta — pertanto — del tutto superfluo.

Sul punto, tuttavia, bisogna dare atto di come una non recente pronuncia di merito¹² abbia ritenuto assoggettabili a revocatoria ordinaria gli atti di assegnazione di alloggi da parte di una cooperativa edilizia ai propri soci, anche sulla scorta della considerazione che la configurazione giuridica dell'atto di assegnazione, come atto dovuto (per come sopra già evidenziato) non impedisca, in concreto, la sussistenza dei requisiti per esperire l'azione revocatoria. In particolare, si è ritenuto che la natura doverosa dell'atto di assegnazione non valga ad escludere il requisito della consapevolezza in capo alla società del pregiudizio che l'atto di assegnazione arreca alle ragioni del creditore¹³.

In linea di principio, tale argomentazione non può che essere condivisa. È fin troppo evidente infatti che, anche in un contesto regolato da norme di tipo pubblicistico e pertanto inderogabile, vi sarebbe comunque spazio per manovre fraudolente da parte dei soci cooperatori. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, se la cooperativa procedesse ad assegnazioni degli alloggi ad un prezzo che non sia comprensivo dell'intero costo di costruzione, pur in presenza di debiti sociali, con ciò determinando — come sostenuto da autorevole dottrina — «un'appropriazione da parte dei soci, sotto forma di vantaggio mutualistico della perdita sofferta da altre categorie coinvolte nell'attività sociale»¹⁴.

È questo un rischio che concerne le modalità attraverso le quali si procede in concreto all'assegnazione e che probabilmente è insito nel modo stesso in cui è organizzata la vita di una cooperativa edilizia. Nel senso, cioè, che il bene di cui usufruiscono i soci viene assegnato dalla cooperativa sotto forma di scambio

¹¹ Conf. l'art. 229 t.u. citato.

¹² Trib. Napoli 8 giugno 1989, Banca Pop. Messicana c. Soc. coop. La Gemma in *Dir. fall.*, 1990, II, con nota di A. Bassi, *Assegnazione di immobili ai soci di cooperativa e azione revocatoria*, 894.

¹³ Il tribunale, al fine di giungere a tale conclusione, ha qualificato preliminarmente l'atto di assegnazione come atto dispositivo a titolo oneroso e di conseguenza ha ritenuto sussistente in capo ai soci il requisito della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori con l'atto in questione con il quale la cooperativa aveva azzerato il proprio patrimonio, sulla base della circostanza che gli stessi erano a conoscenza dei debiti della società (requisito, questo, che viene richiesto dall'art. 2901 c.c. qualora l'atto dispositivo vada qualificato come oneroso). Tale qualifica viene affermata in considerazione del fatto che i soci, per ottenere il bene alloggio, versano un «corrispettivo» sia pure in diverse fasi, in favore della società. Tuttavia, per quanto sopra detto circa la natura del procedimento che conduce alla definitiva assegnazione dell'immobile, è sembrato che l'atto in questione sfugga ad una rigida qualificazione in termini di onerosità-gratuità e vada piuttosto qualificato come atto neutro.

¹⁴ Così testualmente A. Bassi, *Assegnazione di immobili ai soci di cooperativa*, o.c., 907.

mutualistico a soggetti per i quali è difficile immaginare una posizione di assoluta terzietà rispetto alla stessa.

Tuttavia, queste osservazioni non possono giungere al risultato estremo di dimenticare che la società cooperativa è soggetto di diritto distinto dai soci che pure di questa fanno parte e che per essa valgono le medesime regole di formazione della volontà sociale proprie dei soggetti aventi personalità giuridica.

Pertanto, in mancanza di una volontà fraudolenta dei soci — circostanza, questa, che va comunque dimostrata — resta ferma la natura di atto dovuto dell'atto di assegnazione. Infatti, su di un piano astratto, la posizione di un socio rispetto alla cooperativa, in relazione al diritto ad ottenere l'assegnazione in proprietà dell'alloggio, è equiparabile a quella di qualsiasi altro creditore.

Si tratta in entrambi i casi di due posizioni attive contrapposte e legittime che non si trovano l'una in prevalenza rispetto all'altra di fronte alla legge.

In tale contesto, la tutela offerta dall'azione revocatoria non può essere invocata poiché tale azione non può costituire lo strumento per sacrificare l'una posizione (nella specie quella del socio che sia stato soddisfatto del suo credito attraverso l'atto «legittimo» di assegnazione) a vantaggio dell'altra (ossia quella del creditore che, a causa dell'atto di assegnazione suddetto, sia stato nell'impossibilità di soddisfarsi).

5. Per quanto concerne la invocata responsabilità sussidiaria dei soci chiamati — secondo quanto sostenuto dal Tribunale — «a rifondere le perdite della società nei limiti proporzionali di cui all'art. 2541» a fronte dell'inadempimento della stessa, in virtù di una clausola inserita nell'atto pubblico di assegnazione con la quale i soci assegnatari assumevano la garanzia per tutte le obbligazioni, anche di natura fiscale, cui la cooperativa fosse stata eventualmente tenuta, sembra opportuno svolgere ulteriori e diverse considerazioni.

Tralasciando in questa sede di considerare la rilevanza che, nelle società cooperative, così come del resto nelle società di capitali, assumono i concetti di autonomia patrimoniale e della conseguente limitazione della responsabilità dei soci al capitale sociale¹⁵, occorre analizzare più da vicino la normativa dettata dall'art. 2514 c.c. per le cooperative a responsabilità limitata. Tale articolo, dopo l'enunciazione del principio che delle obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio, prevede al co. 2 che «l'atto costitutivo può stabilire che ciascun socio risponda, sussidiariamente e solidalmente, per una somma multipla della propria quota, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa». Pertanto, accanto ad una forma di responsabilità dei soci che non fa eccezioni a quella cui sono assoggettati i soci di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata, il legislatore ne ha introdotta un'altra, che viene definita

¹⁵ Si noti come, prescindendo dallo scopo mutualistico peculiare di questi enti, in virtù del rinvio operato dall'art. 2516, la disciplina delle società cooperative risulta sostanzialmente modellata sullo schema della S.p.A.

«sussidiaria», sulla cui natura giuridica — ed in particolare sui cui presupposti — va rilevato quanto segue.

La responsabilità sussidiaria può sussistere tanto nelle cooperative a responsabilità limitata, quanto in quelle a responsabilità illimitata (artt. 2513 e 2514 c.c.)¹⁶.

È bene evidenziare tuttavia, come in entrambe le ipotesi il presupposto in base al quale essa può trovare attuazione è costituito dal fatto che la cooperativa si trovi in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Trattasi di ipotesi eccezionale come tale non suscettibile di applicazione analogica o estensiva¹⁷.

Inoltre, per la cooperativa a responsabilità limitata occorre una apposita previsione inserita nell'atto costitutivo o nello statuto¹⁸.

Si deve pertanto escludere che tale forma di responsabilità possa operare in modo automatico in presenza di un qualsivoglia inadempimento contrattuale della cooperativa e che di conseguenza i soci siano per ciò stesso chiamati a rispondere in via diretta dai creditori sociali oltre l'importo conferito. Al riguardo autorevole dottrina sottolinea come — a rigore — pur in presenza dei presupposti richiesti (stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa) non si tratterebbe comunque di una forma di responsabilità diretta dei soci nei confronti dei creditori sociali, in quanto la responsabilità sussidiaria «non è una conseguenza automatica della procedura concorsuale, ma si attua solo a seguito di un discrezionale provvedimento dell'organo giudiziario o amministrativo, al quale è dato di decidere se autorizzare o no l'escussione dei singoli soci»¹⁹.

Dal suo canto, la corte di cassazione ha più volte ribadito il carattere particolarmente eccezionale del principio sancito nel co. 2 dell'art. 2514 c.c., ravvisando in esso un temperamento al principio della esclusione della responsabilità personale che vige nell'ambito delle società di capitali²⁰.

¹⁶ La differenza — come osserva F. GALGANO in *Diritto commerciale, Le società*, 3a ediz., Bologna, 462, va valutata alla stregua di un criterio puramente quantitativo, e cioè tenendo conto del fatto che, mentre nelle prime essa è in ogni caso predeterminata e cioè limitata ad una somma multipla della quota di ciascun socio, nelle seconde essa ha un contenuto determinabile solo a posteriori, una volta che sia stato accertato l'ammontare delle passività sociali; in entrambi i casi comunque, la misura della partecipazione di ciascun socio alle perdite della società viene stabilita, a norma dell'art. 2541, in base ad un piano di riparto da formarsi, in via equitativa, dai commissari liquidatori o dal curatore.

¹⁷ Per un ampio approfondimento sull'intento perseguito dal legislatore nel delineare il peculiare schema della responsabilità del socio cooperatore conf.: P. VERRUCOLI, *ac.*, 566 in cui si sottolinea peraltro il diverso significato che nelle società cooperative — a differenza che nelle società commerciali di persone — assume il concetto di responsabilità illimitata, nel senso che il socio di una cooperativa ancorché a responsabilità illimitata non risponde mai per l'intero, ma sempre parziariamente, ossia in una misura fissata nel piano di riparto che tiene conto della partecipazione di ciascun socio nelle perdite.

¹⁸ Malgrado l'art. 2514 c.c. si riferisca al solo atto costitutivo, è ragionevole ritenere che la clausola concernente la responsabilità limitata dei soci possa essere contenuta anche nello statuto che deve sempre considerarsi parte integrante dell'atto costitutivo.

¹⁹ Conf. testualmente F. GALGANO, *ac.*, 462.

²⁰ Conf. per tutti Cass. 6 maggio 1991, n.5000, in *Dir. fall.*, 1992, II, 148, in cui si afferma che: «il giudice conciliatore ... non può al di fuori di un'esplicita previsione dell'atto costitutivo (art. 2514, co. 2, c.c.) e dei casi previsti dal legislatore (liquidazione coatta amministrativa o fallimento nelle cooperative con responsabilità limi-

Pertanto, nella fattispecie che si esamina difetterebbero — al fine di poter considerare operativa la responsabilità sussidiaria — sia la circostanza che la cooperativa in questione si trovi in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, sia una specifica previsione statutaria in proposito. Infatti, quando anche quest'ultima previsione la si volesse ravvisare nella clausola di garanzia richiamata dal giudice — il che sarebbe comunque una forzatura — essa sarebbe comunque contenuta in un atto (quello pubblico di assegnazione) certamente idoneo ad essere considerato fonte di tale responsabilità.

Dovendosi pertanto escludere, per le ragioni sopra esposte, che nel caso di specie a tutela del creditore possano richiamarsi le norme previste in tema di responsabilità sussidiaria dei soci, non resta che considerare l'effettiva portata della clausola di assunzione di garanzia inserita nell'atto pubblico di assegnazione e richiamata dal Tribunale nella motivazione della sentenza.

Invero, analizzando attentamente il significato letterale di tale clausola, malgrado la genericità della sua formulazione, è possibile dedurre che con essa si sia voluto far riferimento al fatto che i soci, contestualmente all'assegnazione definitiva dei singoli alloggi, abbiano assunto tutte le obbligazioni eventualmente nascenti da quest'atto, prima fra tutte quella derivante dall'accollo della quota residua del mutuo originariamente contratto dalla cooperativa per la costruzione degli alloggi. Quota, questa, risultante a seguito dell'atto di frazionamento del predetto mutuo e corrispondente, in proporzione, al valore dell'unità immobiliare attribuita. Infatti, la clausola in questione concerne le obbligazioni dei soci assegnatari «in proporzione delle rispettive quote» formula con la quale, con ogni probabilità, si è inteso far riferimento al valore attribuito a ciascun socio mediante l'assegnazione.

In ogni caso, si tratterebbe di una forma di responsabilità «interna» — se così si può dire — dei soci nei confronti della cooperativa, nascente dall'atto di assegnazione e giammai di una assunzione — certamente atipica e inammissibile — di responsabilità sussidiaria per i debiti sociali. (ADRIANA NERI)

tata o illimitata dei soci) porre a carico del singolo socio una quota del debito sociale, sia pure al fine di evitare con modesto sacrificio, l'inizio di una procedura concorsuale e la possibile perdita del bene assicurato dallo strumento cooperativistico».